



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 07-02-2023

Settore: POL.MUNICIPALE

Oggetto: COMUNE DI OPPEANO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA CON DIREZIONE NORD SUL PONTE NELLA FRAZIONE DI VALLESE CHE SOVRAPPASSA LA SS 434 TRA IL KM 12+100 E 12+200 A CAUSA DEL DANNEGGIAMENTO DELLA TRAVATURA PORTANTE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 03/02/2023, il compartimento dell'ANAS per il Veneto, a mezzo dei propri tecnici, ha comunicato con e-mail, al Comune di Oppeano che un mezzo non identificato, transitante sulla SS 434 con direzione DA Legnago verso Verona, ha colpito, danneggiandola, una trave del ponte veicolare che nella frazione di Vallese sovrappassa la SS 434 in corrispondenza del Km 12+260;

PRESO ATTO che dopo la segnalazione sono state avviate da parte di ANAS le necessarie verifiche/ispezioni per verificare lo stato della infrastruttura e programmare i lavori di ripristino;

DATO ATTO che in attesa degli esiti delle verifiche è opportuno adottare, in via precauzionale, un provvedimento che limiti la circolazione stradale sulla infrastruttura danneggiata al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;

VISTA la nota del Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Oppeano del 06/02/2023, con la quale comunica che la trave danneggiata, essendo quella di bordo, risulta essere anche quella più gravata dal peso dei veicoli che transitano da Via Mozart verso l'abitato di Vallese;

DATO ATTO che sull'infrastruttura vige già il divieto di transito per mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;

DATO ATTO che a seguito del confronto avvenuto in sede di verifica il Comandante della Polizia Locale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici hanno proposto:

-
- l'istituzione del divieto di transito da Via Mozart verso l'abitato di Vallese all'altezza dello svincolo di accesso in direzione sud della SS 434;
 - l'istituzione di un senso unico di marcia sul sovrappasso in direzione nord;
 - la riduzione del limite di velocità a 30 Km/h;

RITENUTO di adottare i provvedimenti precauzionali in premessa riportati, istituendo il senso unico di marcia con direzione nord sul sovrappasso della SS 434 situato al Km 12+260 con la contemporanea riduzione del limite di velocità a 30 Km/h al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica fino all'esito delle verifiche in corso sul sovrappasso da parte di ANAS e la successiva acquisizione della idoneità al transito dell'infrastruttura;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che si ravvisano i motivi di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento a tutela della salute ed incolumità pubblica;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

1 – l'istituzione del senso unico di marcia con direzione nord, sul sovrappasso situato al Km 12+260 della SS 434;

2 – l'istituzione del divieto di transito in Via Mozart, in direzione dell'abitato di Vallese, all'altezza dello svincolo della SS 434;

3 – la riduzione del limite di velocità a 30 Km/h al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica fino all'esito delle verifiche eseguite sul sovrappasso da parte di ANAS e la successiva acquisizione della idoneità al transito per l'infrastruttura;

4 – l'ufficio tecnico comunale, in collaborazione con ANAS e la Polizia Locale provvederà alla posa della prescritta segnaletica stradale;

5 - I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

6 - Per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

7 - A norma dell'articolo 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Ing. Giovanni Spimpolo;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bovolone, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005).

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Oppeano e che sia trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza ed opportuna conoscenza a:
 - o ANAS S.p.A. Compartimento per la viabilità per il Veneto
 - o Ufficio LL.PP di Oppeano;
 - o Prefettura di Verona;
 - o Questura di Verona – Sezione Polizia Stradale;
 - o Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona;
 - o SUEM 118;
 - o Stazione Carabinieri Oppeano;
 - o Comando di Polizia Locale distretto VR5C;
 - o Alla Provincia di Verona Settore viabilità;
 - o ATV - Azienda Trasporti Verona;
- L'affissione del presente provvedimento alle bacheche comunali e la distribuzione nei locali pubblici della frazione di Vallese
- La comunicazione del presente provvedimento mediante PEC alle ditte insediante nel centro abitato di Vallese.

Il Sindaco
GIARETTA PIETRO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.